

**RICORDO DI FRANCESCO GENTILE
FILOSOFO DELLA POLITICA¹**

di

Danilo Castellano

(Università degli Studi di Udine)

Abstract

The Author presents in four paragraphs of analytical discussion about the principle of legal theory on the work of Francesco Gentile, from his "magister" Enrico Opocher, to his alumni.

Premessa.

Desidero premettere al mio intervento *quattro parole*.

La *prima parola* è *apprezzamento* per l'iniziativa presa dall'Università di Padova per ricordare, in occasione del quarto anniversario della morte, la figura e l'opera di Francesco Gentile. Francesco Gentile si formò e crebbe nella prestigiosa Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo patavino e in questa Facoltà tornò quale professore e maestro. La Facoltà gli deve gratitudine anche per l'opera da lui prestata quale suo Preside. La *seconda parola* è *ringraziamento*. Un ringraziamento dovuto e sincero va agli organizzatori del convegno, a tutti (anche a quelli che hanno lavorato nell'ombra); in particolare, però, al prof. Franco Todescan che ne è stato l'*anima*. Lo ringrazio anche per l'invito rivoltomi a partecipare attivamente ai lavori. La *terza parola* è di *precisazione*. Quando chiesi al prof. Todescan l'argomento sul quale riteneva opportuno parlarsi, egli mi suggerì di parlare su «Francesco Gentile filosofo della politica». Sono ben lieto di farlo anche per l'originalità del pensiero di Francesco Gentile a questo proposito. Debbo precisare, però, che il tempo assegnato per l'intervento impone necessariamente una scelta e un limite: la scelta riguarda il

¹ Versione provvisoria del Contributo che verrà pubblicato negli Atti del Convegno "Il contributo di Francesco Gentile alla filosofia giuridico-politica contemporanea" (Padova, 22 novembre 2013).

profilo con il quale trattare l'argomento; il limite costringe a trattare lo stesso solamente per cenni. La *quarta parola* è un'avvertenza: nel pensiero di Francesco Gentile non sono separabili, anche se sono distinte, Filosofia della politica e Filosofia del diritto, rappresentando la prima la ricerca del fondamento e della legittimità del Diritto pubblico. Se si tiene presente ciò, sarà maggiormente comprensibile il mio dire.

1. Conobbi Francesco Gentile nel 1978 in occasione di un incontro, organizzato a Firenze da Sergio Cotta e Gianfranco Morra. Francesco Gentile aveva, allora, 42 anni. Io ne avevo 33. L'incontro fu cordiale ma anche molto formale nonostante la mia conoscenza e la mia frequentazione di suo padre, Marino Gentile. Negli anni immediatamente seguenti, gli incontri furono diversi ma non frequentissimi. Io continuavo ad avere sue notizie indirettamente, da suo padre, che mi anticipò anche l'uscita del suo libro *Intelligenza politica e ragion di stato* (1982). Lavoro, questo, originale innanzitutto per la sua struttura ma anche e soprattutto per la metodologia usata per redigerlo e per le sue tesi. La sua lettura mi rivelò un Francesco Gentile autentico filosofo della politica. Un filosofo della politica che non si accontentava della descrizione della fenomenologia del potere, della costruzione e ri-costruzione di teorie chiamate impropriamente politiche, dell'individuazione dei meccanismi funzionali della politica, scambiati, talvolta, con i suoi fini. Nell'ipotesi migliore, infatti, questi aspetti riguarderebbero, secondo Francesco Gentile, la *ragion di stato*, non l'intelligenza dell'essenza della politica. Essi darebbero vita a dottrine da applicare e consentirebbero l'elaborazione di metodi da coerentemente utilizzare. Queste dottrine, però, in quanto razionalistiche, sarebbero necessariamente chiuse alla comprensione della realtà che non deve e non può essere scambiata con l'effettività. Il lavoro *Intelligenza politica e ragion di stato* che taluni (volpi che, non riuscendo a raggiungere l'uva, la dichiaravano acerba) insinuarono non fosse un vero libro e non fosse completamente frutto dell'ingegno dell'autore, mi rivelò un filosofo della politica che confutava con argomenti e con finalità costruttive non solo i "geometri" della politica (Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, etc.) ma anche quei pensatori (Hegel, per esempio) che avevano fatto dell'effettività la realtà (considerata razionale solo perché impostasi), anticipando così – sia pure, forse, contro le loro intenzioni – il positivismo politico e anche quello giuridico. Francesco Gentile si rivelava, così, autonomo non solamente rispetto a un diffuso

ed egemone indirizzo di pensiero politico (al suo interno molto articolato) ma anche rispetto all'ambiente culturale nel quale era cresciuto e si era formato. Egli si dissociava da coloro (anche, per esempio, da Enrico Opocher, il quale era stato suo maestro) che ritenevano e insegnavano che "il potere è un fatto irrazionale ed arbitrario, ma altresì necessario" per razionalizzare il quale sarebbero state elaborate le diverse dottrine politiche². Rivelava, in altre parole, un'indipendenza di pensiero che – a mio parere – non fu veramente compresa nemmeno da coloro che, frequentandolo, manifestavano ammirazione per il suo insegnamento e dichiaravano adesione al suo magistero. Spesso, in questi casi, si trattava infatti di parole, non di pensiero, anche se Francesco Gentile – soprattutto nella sua maturità piena – preferiva lasciare discutere, quasi che la questione fosse e fosse destinata a rimanere *aperta*. Talvolta si ebbe persino l'impressione che di ciò si compiacesse. Intendiamoci, questa sua scelta può essere *letta* in molti modi. Può essere stata dettata (o almeno influenzata) da una scelta morale. Può essere stata dettata da una ragione teoretica, cioè dalla considerazione che la dialettica (intesa in senso classico) è essenziale alla filosofia e, quindi, anche al suo magistero. Quello che rileva, però, è il fatto che egli non adottò la dialettica come essenza di un sistema o del sistema; non la considerò via per il solo *superamento* della contraddizione. La dialettica era per lui, come è in sé (cioè oggettivamente), mezzo per la *dissoluzione* della contraddizione: la dialettica, infatti, - scrive Francesco Gentile - "non consiste nel saper combinare dei puri concetti, ma nel riconoscere quelle condizioni reali delle specie di cui è costituito il mondo" (*Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 44). Il che implica che la filosofia sia sistematica senza, però, farsi sistema. Nell'opera che può essere definita il suo testamento intellettuale [*Legalità giustizia giustificazione* (2008)], egli dimostra come la filosofia che si fa sistema finisca in aporie nelle quali non si cade e dalle quali eventualmente si può uscire solo se si ha un "abito radicalmente problematico, quale solo un autentico amore del sapere [...] è in grado di propiziare, [...] e solo se si applica fedelmente la] «buona regola secondo la quale di fronte a cose aventi tra loro alcunché di comune, non si smette di esaminarle prima d'aver distinto [...] tutte le differenze che costituiscono la specie, e d'altra parte, di fronte alle differenze

² Taluni hanno visto in queste affermazioni la premessa della teoria politica elaborata (e vissuta) da Antonio (chiamato Toni) Negri, lucida mente razionalistica degli «anni di piombo». Per l'analisi del potere di Enrico Opocher si veda E. OPOCHER-F. TODESCAN, *Compendio di Storia delle Dottrine politiche*, Padova, Cedam, 2012.

d'ogni sorta [...] non bisogna scoraggiarsi e distogliersene prima d'aver compreso [...] tutti i tratti di parentela che esse nascondono e di averli raccolti nell'essenza di un genere» (p. 58). La *dialettica platonica*, in altre parole, impedì a Francesco Gentile l'accoglimento della *dialettica moderna* e gli consentì di vedere *oltre* il sistema, anzi di considerare insufficiente il sistema. Ciò vale sul piano teoretico, sul piano politico, sul piano giuridico. Per quanto riguarda per esempio il piano giuridico, Francesco Gentile non considerò l'ordinamento condizione del diritto (il che postula la sua assoluta autoreferenzialità e ciò basta solamente a chi rimane in superficie). Al contrario ritenne costantemente che il diritto fosse (e sia) la condizione dell'ordinamento. Respinsse, inoltre, esplicitamente la tesi secondo la quale il sistema – si pensi, per esempio, alla teoria dell'ordinamento di Santi Romano – potesse poggiare su un punto archimedeo (il potere dell'io sociale, nel caso della teoria dell'ordinamento come istituzione), *assunto* operativamente come tale, intrinsecamente legato all'erronea concezione della politica come dominio dell'uomo sull'uomo e irrazionale per la sua necessaria connotazione a-filosofica, vale a dire per la definita impossibilità della sua giustificazione da parte di chi lo impone.

2. La ricerca in comune del vero, del bene e del giusto non implica, poi, che tali debbano essere ritenute le opinioni diffuse, anche quelle assolutamente condivise da un contesto determinato o da un'identità collettiva (come, sia pure con impostazioni e finalità diverse, sostengono in ultima analisi alcuni pensatori per altro tra loro molto lontani, per esempio Schmitt e Taylor). Se così fosse non ci sarebbe intelligenza delle “cose” ma loro “creazione”. È vero che, come affermò Sinibaldo de' Fieschi, *per plures melius veritas inquiritur*: ciò è possibile perché le obiezioni opposte, le osservazioni fatte, le argomentazioni portate consentono il progressivo avvicinamento alla verità. Ciò, però, deve portare a evitare di rimanere prigionieri della *doxa* (anche di una *doxa* largamente condivisa) e a non subordinarsi acriticamente a una qualsiasi volontà che, in quanto effettiva, viene definita sovrana. Francesco Gentile, a questo proposito, sottolinea – è vero - che il riconoscimento del bene comune coincide con il riconoscimento in comune del Bene (*Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 47). Precisa, però, al fine di evitare equivoci, che questa affermazione si comprende nel suo vero significato solo se si ammette la necessaria ed ineliminabile presenza dell'eticità, vale a dire la naturale disposizione al Bene dell'individuo umano in quanto tale. Eticità dell'individuo umano che non è creata

dalla norma, essendone condizione, e che evidenzia l'esistenza del Bene, oggetto naturale dell'indagine intellettuale e, quindi, fine dell'esercizio dell'intelligenza. Ciò porta Francesco Gentile a respingere ogni formalismo: convenzionale, procedurale, condiviso. Francesco Gentile, infatti, ritiene assurdo erigere, per esempio sul piano politico, la democrazia, considerata come pura regola del gioco (come, in Italia, propose fra gli altri Norberto Bobbio), a fine della comunità politica. Il regime non è la comunità. Francesco Gentile ritiene altresì assurdo, sul piano giuridico, considerare il formalismo dello Stato di diritto (quello, per intenderci, che considera che nulla si può contro la legge ma che, allo stesso tempo, tutto si può con la legge) condizione della giuridicità e garanzia del diritto (come, da ultimo, sostenne per esempio Kelsen). Su questa questione ha portato l'attenzione Mario Bertolissi richiamando la necessaria distinzione che si deve istituire, *rectius* riconoscere, tra formalismo e realtà del diritto anche per non cadere nell'assurda situazione in cui venne a trovarsi per esempio Donato Donati. Formalismo giuridico, infatti, e formalismo politico, per - o meglio anche per - Francesco Gentile, vanno di pari passo, tanto che egli sostiene che il primo rappresenta l'espressione più radicale e operativamente efficace del secondo (*Intelligenza politica e ragion di stato*, p. 26).

3. In anni nei quali la cultura egemone affermava il primato della prassi, Francesco Gentile organizzò una serie di convegni di filosofia del diritto che portarono l'attenzione sul necessario primato della teoria. I convegni calabresi dell'Ircocervo svoltisi a Copanello e a Soverato a partire dalla metà degli anni '80 (1984-1988) tematizzarono, infatti, il rapporto teoria/prassi alle radici del diritto. Certo, la teoria non era da intendersi come costruzione scientifica delle *rationes* dell'ordinamento, bensì come necessario coglimento teoretico della realtà giuridica attraverso la problematizzazione dell'esperienza e come comprensione critica della normatività, a cominciare da quella positiva. Ciò era evidenziato anche da una scelta/fatto: il relatore chiamato a introdurre la questione in quei convegni era sempre un giurista positivo (Iniziò Pietro Perlingieri, affrontando il tema: "Teoria e prassi alle radici del diritto civile"). L'impegno rappresentò una felice verifica della stessa posizione teoretica di Francesco Gentile e, più in generale, della metodologia classica per l'analisi delle attuali questioni politiche e giuridiche.

Sotto un certo profilo, considerando questioni di dogmatica giuridica e di filosofia del diritto, emerse chiaramente in quegli anni e in quegli incontri che la filosofia

della politica non era la filosofia politica come ideologia applicata (che dava vita a una versione della *raison di stato*), ma ricerca del fondamento e dei criteri di legittimità del potere politico. In altre parole la Filosofia della politica era e non poteva che essere ricerca dei presupposti fondativi del Diritto pubblico. Quindi non semplice Dottrina dello Stato e teoria politica, nel senso stretto della parola, ma – per usare l'espressione di Platone – scoperta della realtà.

4. Due parole, prima di concludere, su Costituzione e legalità costituzionale. Francesco Gentile, com'è noto, dimostrò la non giuridicità della sovranità. Essa, infatti, richiama il potere che, in quanto non intrinsecamente qualificato, è irrazionale e arbitrario. In ciò Francesco Gentile segue Opocher che, però, del potere aveva una concezione *moderna*, le cui radici attingono alla concezione politica gnostica, propria della dottrina protestante. Francesco Gentile supera, a proposito di questa questione, il suo maestro, cogliendo la differenza tra potere (anche quello razionalizzato delle e dalle dottrine politiche) e autorità. Perciò dovette confutare la teoria della sovranità che, a suo giudizio, deve porsi necessariamente con la caratteristica che la distingue, cioè con la caratteristica dell'*unicità*. Perciò essa è costretta a erroneamente identificare *politico* e *pubblico*. Ogni Costituzione che a proprio fondamento ponga la *sovranità* è costretta a fare della legalità costituzionale una mera forma di razionalizzazione del potere irrazionale ed arbitrario cui si è accennato; forma di razionalizzazione soggetta ad evoluzione, a cambiamenti stabiliti comunque dallo stesso potere sovrano sia pure, talvolta, nel rispetto delle procedure da esso medesimo previste.

Francesco Gentile, quindi, dovette essere per coerenza critico nei confronti delle dottrine del Costituzionalismo e delle Costituzioni considerate il chiodo cui legare la catena dell'ordinamento: il chiodo, in quanto potere non qualificato né politicamente né giuridicamente, in quanto cioè potere costituente (come comunemente inteso dopo la dottrina del Sieyès), è in realtà semplice e solo potere, irrazionalmente assunto e irrazionalmente autopostosi come potere sovrano. Contro questa teoria si pronunciarono (meglio: dovettero pronunciarsi) diversi giuspubblicisti a cominciare dall'insospettabile Vittorio Emanuele Orlando che, in sede di Assemblea costituente della Repubblica italiana, ricordò ai colleghi deputati che rivendicavano il potere di onnipotenza, che le "cose" stavano in termini diversi: nessuno – ammonì, infatti, Vittorio Emanuele Orlando – ha il potere di istituire il giusto e l'ingiusto né il bene

e il male. Il sovrano, perciò, anche se esso è il popolo è, nonostante la contraria apparenza offerta dall'effettività, una finzione e una illusione. Soprattutto è una rivendicazione disumana che non consentì a Francesco Gentile sintonie con le dottrine politiche e giuridiche moderne e contemporanee, considerate sotto il profilo assiologico.